



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 24 aprile 2014
Ns. Prot. n. 924

Al Presidente della Provincia di Teramo

presidenza@pec.provincia.teramo.it

Al Segretario Direzione Generale
della Provincia di Teramo

segretariogenerale@pec.provincia.teramo.it

A Sua Eccellenza Sig. Prefetto

Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

protocollo.prefte@pec.interno.it

OGGETTO: Istanza per l'avvio di un procedimento di autotutela per l'annullamento della procedura di incarico a supporto dell'attività del Presidente della provincia di Teramo a titolo gratuito conferito all'ingegnere Romandini Eligio.

Vista la nota del 15/04/2014 riguardante l'incarico di Esperto Tecnico a supporto dell'attività del Presidente della Provincia a titolo gratuito pubblicata sul sito "I duepunti" il 22.04.2014

Visto l'art. 36 della Costituzione della Repubblica Italiana

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 2099, 2126 secondo comma, 2229 e successivi del Codice Civile


Visto l'articolo 90 del dec. Leg.vo 267/2000, ai commi 2 e 3

Premesso che:

- l'incarico in questione si pone in contrasto con l'art. 36 della Costituzione che postula, quale canone indefettibile per il corretto svolgimento dei rapporti economici all'interno del territorio della nostra Repubblica, per il lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
- l'incarico in questione si pone in contrasto con l'art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/01 e s.m.i., che disciplina la materia dei presupposti per il conferimento degli incarichi a

- soggetti esterni alla pubblica amministrazione, prevedendo fra i presupposti per il conferimento degli incarichi la predeterminazione del compenso;
- le norme del codice civile sulle prestazioni professionali e le norme sulla concorrenza fra professionisti concorrono a far ritenere che esista un divieto implicito al conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi gratuiti;
 - l'incarico pubblico in oggetto sembrerebbe sfornito di adeguata motivazione violando il principio di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa; difatti l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; vedasi sentenza dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Veneto, con sentenza n. 26/2014 ha dichiarato obbligatoria la preventiva verifica dell'effettiva assenza all'interno dell'Ente delle professionalità adeguate ed in grado di far fronte alle esigenze, mediante una reale ricognizione; a tal proposito, ha ribadito la Corte, è del tutto insufficiente una generica affermazione di insufficienza dell'organico; vedasi altresì sentenza Corte dei conti sez. giurisdizionale Lazio (sent. n. 783 del 2 aprile 2003 e sez. II, giurisdizionale centrale, sent. n. 137 del 22 aprile 2002), ha ritenuto che ogni ente debba svolgere le proprie funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e che solo nella documentata e motivata assenza di risorse interne possa farsi ricorso a professionalità esterne;
 - qualora la gratuità della prestazione fornita dal soggetto con atto di liberalità, assimilabile all'attività di volontariato, bisognerà comunque estendere a tale soggetto le coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, così come previsto dall'art 4 legge 266 del 11 agosto 1991.

Tutto ciò premesso si invita Codesta Amministrazione a voler avviare apposita procedura di autotutela e per l'effetto, accertate le violazioni di legge sopra menzionate, a disporre il provvedimento di annullamento dell'incarico pubblico in oggetto.



IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marcozzi)